

TI_GERICHTE 11.2004.96 vom 11. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.96

FR: TI_GERICHTE 11.2004.96 du 11 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2004.96 del 11 ottobre 2007

Regeste

Stralcio di un appello divenuto privo d'interesse

Erwägungen

E. 1

In pendenza di appello talune proprietà per piani della particella n. 2040 risultano essere state vendute a terzi. Nel caso in cui l'oggetto di un litigio sia alienato, nondimeno, il processo continua per legge fra le parti originarie (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC). Tutt'al più l'acquirente può, “ con il consenso delle parti ”, subentrare in causa all'alienante (art. 110 cpv. 2 CPC). Ove ciò non avvenga – come in concreto – l'alienante continua a essere parte al processo (art. 110 cpv. 1 seconda frase CPC), fermo restando che la sentenza definitiva passerà in giudicato anche nei confronti dei compratori, “riservate le disposizioni del diritto civile sull'acquisto dei terzi in buona fede” (art. 110 cpv. 1 CPC).

E. 2

Un'azione volta a far accertare la portata di una servitù gravante il fondo base di una proprietà per piani non va promossa contro la comunione dei comproprietari, bensì contro tutti i comproprietari personalmente alla stregua di litisconsorti necessari (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4c). Nella fattispecie l'attrice ha proceduto confusamente, convenendo sia la comunione (salvo omettere il nome del rappresentante legale, ovvero dell'amministratore cui sarebbe stata da notificare la petizione), sia i comproprietari personalmente. Per finire il primo giudice ha ignorato – a giusto titolo – la comunione dei comproprietari e ha intimato la petizione solo ai singoli comproprietari, il che ha rimediato all'ambiguità iniziale. Il modo in cui sono indicati i convenuti nell'intestazione della presente sentenza segue tale criterio. Sul tema della legittimazione passiva non giova, per il resto, diffondersi oltre.

E. 3

Nella fattispecie l'azione di merito (inc. OA.2001.146) si è estinta per perenzione processuale. Ora, la fine di un processo di merito – qualunque ne sia il motivo – fa decadere per sua natura tutti i provvedimenti cautelari emessi dal giudice pendente causa al fine di conservare l'oggetto della lite o salvaguardare diritti minacciati. Il problema di sapere se provvedimenti del genere siano stati adottati a ragione o a torto è di interesse pertanto nella sola misura in cui il processo di merito sussista; se questo viene meno, l'interrogativo non ha più portata pratica. Identico principio vale nel caso in cui il giudice abbia – come in concreto – rifiutato l'adozione di provvedimenti cautelari e il processo di merito si e stinguo. Sapere se quella decisione fosse giusta o sbagliata è, nelle condizioni descritte, un quesito ormai senza portata pratica. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi, in definitiva, un eventuale appello pendente in materia cautelare va dichiarato privo d'interesse giuridico e la procedura stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

E. 4

Rimane la questione degli oneri processuali e delle ripetibili. Non solo di appello, ma anche del decreto cautelare. Lo stralcio dai ruoli della procedura in esame ancora non significa necessariamente, in effetti, che l'appellante debba vedersi addebitare gli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado o quelli del decreto impugnato (fr. 300.– di tassa di giustizia e fr. 500.– di ripetibili a AO 5). Tutto dipende dal motivo che ha reso il contenzioso senza interesse. Normalmente, ove una causa o un ricorso divenga senza oggetto o senza interesse giuridico fa stato – ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili – l'art. 72 della Procedura civile federale, applicato per analogia (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC). Il giudice valuta dunque con motivazione sommaria quale sarebbe stato il verosimile esito della lite ove questa non fosse divenuta caduca. Tale regola non vale tuttavia, con ogni evidenza, qualora una parte abbia reso essa medesima la procedura senza oggetto o senza interesse giuridico con il proprio comportamento. Se la caducità di una causa o di un ricorso è imputabile a uno dei contendenti, in effetti, costui deve assumere le conseguenze legate alla sua condotta processuale.

E. 5

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, subentrando in un processo il termine di perenzione processuale, gli oneri e le ripetibili vanno posti – salvo “ giusti motivi ” (art. 148 cpv. 2 CPC) – a carico di chi avrebbe avuto interesse a proseguire la causa, ovvero a carico della parte attrice (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Poco importa il presumibile esito della lite. Chi lascia estinguere una procedura per inazione deve assumere le conseguenze dovute alla sua passività. Nel caso specifico spettava pertanto a AP 1 vegliare affinché la procedura non rimanesse ferma due anni. Avendo trascurato ciò, essa deve assumere i costi processuali, compresi quelli – non ancora definitivi, poiché appellati – del decreto impugnato. Su questo punto non v'è ragione quindi perché il compiersi della perenzione biennale induca a modificare il dispositivo del Pretore sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili del giudizio cautelare.

E. 6

Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado, l'esito non muta. L'appello è divenuto senza interesse, per vero, in seguito alla perenzione processuale della causa di merito, che come si è spiegato va ascritta a inerzia dell'attrice. Costei va chiamata così a farsi carico anche dei costi generati dalla procedura di ricorso, ancorché la tassa di giustizia vada adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). L'attrice dovrà rifondere inoltre a AO 5, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili agli altri convenuti, che davanti alla Camera sono rimasti silenziosi e non hanno sopportato costi.

E. 7

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema cautelare segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Il Pretore ha indicato sulla copertina dell'incarto un valore litigioso “indeterminato, ma superiore a fr. 8000.–” (art. 13 CPC). Ora, in processi relativi – come in concreto – a servitù il valore litigioso consiste in quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o nella svalutazione cagionata al fondo

serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). Se appena si pensa che nel caso specifico AO 5 intende creare due vani destinati a solarium con deposito (di circa 30 m² ognuno: doc. E) sul tetto del condomino, si può ragionevolmente presumere in effetti che il maggior valore derivante alle sue proprietà per piani da tale opera superi senza difficoltà la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 5 fr. 750.– per ripetibili. 3. Intimazione: – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.